



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cremona

Area IV

Prot. n. 20666 /Area IV/Immigrazione

li, 11 agosto 2009

La presente circolare NON
Verrà inviata tramite posta

AI SIGG. SINDACI
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA

= LORO SEDI =

OGGETTO: Legge 15 luglio 2009, n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" – Modifiche in materia di cittadinanza.

Per opportuna conoscenza, si comunica che, sulla Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2009 è stata pubblicata la legge n. 94 del 15/07/2009, in vigore dall'8 agosto 2009, concernente "Disposizioni in Materia di sicurezza pubblica" che reca tra l'altro alcune norme di modifica della attuale legge 5 febbraio 1992, n. 91, sulla cittadinanza.

La normativa in argomento infatti, con l'art. 1, comma 11, ha introdotto nuove disposizioni per quanto concerne le **domande per matrimonio**.

L'art. 5 nella nuova formulazione stabilisce che "il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi".

La nuova norma porta quindi, per il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano che intende acquistare la cittadinanza italiana, il periodo di residenza legale in Italia da sei mesi ad almeno **due anni** dalla celebrazione del matrimonio, stabilendo altresì che **il vincolo di coniugio deve permanere fino al momento dell'adozione del provvedimento**.

Rimane la previsione dei **tre anni** dalla data del matrimonio per i residenti all'estero.

L'art. 5, come modificato dalla nuova legge, prevede inoltre che i predetti **termini siano ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi**.

L'art. 1 della nuova legge al comma 12 ha introdotto inoltre l'art. 9 bis in base al quale alle **domande di cittadinanza, sia per matrimonio che per residenza** – così come alle dichiarazioni di elezione, riacquisto e rinuncia - **deve essere allegata la certificazione, in carta semplice, comprovante il possesso dei requisiti, che non potranno quindi più essere autocertificati anche da parte dei cittadini comunitari**.

Il comma 2 del citato art. 3 bis stabilisce infine che le domande, prodotte in bollo - così come le dichiarazioni di elezione, riacquisto e rinuncia - sono soggette al pagamento di **un contributo di importo pari a 200 euro**.

Tanto premesso, si forniscono alcune indicazioni sull'applicazione delle nuove norme, in particolare per quanto riguarda le istanze il cui procedimento non si è ancora concluso alla data di entrata in vigore della legge.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cremona
Area IV

ISTANZE IN ISTRUTTORIA ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 94/2009

ISTANZE PER MATRIMONIO

A) ISTANZE PER LE QUALI RISULTA SCADUTO IL TERMINE BIENNALE PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Alle istanze già presentate e ancora in istruttoria per le quali, alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni normative, **risulti decorso il termine biennale per la conclusione del procedimento**, previsto dal combinato disposto degli art. 5 (nella precedente formulazione) e art. 8 della legge 91/1992 **deve essere applicata la norma vigente al momento di presentazione della domanda**.

Infatti, secondo la giurisprudenza costante, il richiedente, alla scadenza dei due anni dalla data di presentazione della domanda - termine di natura perentoria - diventa titolare di un diritto soggettivo pieno all'acquisto della cittadinanza italiana, tanto che, ai sensi del citato art. 8, comma 2, non è più possibile il diniego dell'istanza per i motivi previsti dall'art. 6 della legge n. 91/1992.

B) ISTANZE PER LE QUALI NON RISULTA SCADUTO IL TERMINE BIENNALE

Le istanze per le quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 94/2009, **non sia ancora trascorso il termine biennale** - come sopra evidenziato - previsto per la conclusione del procedimento, **ricadranno nell'applicazione delle nuove disposizioni**, atteso che il richiedente, in tali casi, non risulta essere titolare di un diritto soggettivo pieno.

Per dette fattispecie occorrerà verificare se, alla data di entrata in vigore della nuova legge, l'interessato risulti in possesso dei due anni di residenza legale dopo il matrimonio (o altri termini stabiliti dalla norma), nonché accertare se il vincolo matrimoniale non sia cessato al momento dell'adozione del provvedimento, acquisendo la relativa documentazione.

ISTANZE PER RESIDENZA

In ordine alle istanze per residenza per le quali risulti ancora in corso l'iter istruttorio si fa presente che, **qualora l'interessato non abbia ancora sostenuto il previsto colloquio**, in tale sede lo stesso provvederà a consegnare la documentazione in originale, ove precedentemente autocertificata (che sarà scansionata a cura della Prefettura).

Viceversa, nel caso **in cui l'interessato abbia già sostenuto il suddetto colloquio**, dovrà essergli richiesta, prima della notifica del provvedimento, la documentazione in originale, ove precedentemente autocertificata.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cremona
Area IV

ISTANZE PRESENTATE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 94/2009

1- DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE

Alle predette istanze devono essere applicate integralmente le nuove disposizioni e pertanto si dovrà procedere ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge e **acquisire**, oltre ai consueti documenti originali (nascita e penale debitamente tradotti e legalizzati) la relativa documentazione concernente:

Per le istanze per matrimonio:

- regolarità della residenza legale (iscrizione anagrafica e titolo di soggiorno) da almeno due anni nel territorio della Repubblica dopo il matrimonio o altri termini previsti dalla norma;
- certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
- stato di famiglia attestante la presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

Per le istanze per residenza:

- regolarità della residenza legale (iscrizione anagrafica e titolo di soggiorno) per il periodo previsto dalla legge;
- composizione del nucleo familiare;
- certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
- redditi percepiti negli ultimi tre anni e regolarmente dichiarati ai fini fiscali.

2- CONTRIBUTO DI 200 EURO

Il contributo introdotto, di importo pari a 200 euro per le istanze di concessione della cittadinanza così come delle dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto o rinuncia, è da ritenersi applicabile solo alle istanze o dichiarazioni presentate dopo l'entrata in vigore della legge in argomento, in quanto riferito esclusivamente alle istanze e non al provvedimento concessorio conclusivo.

Per quanto riguarda il versamento, si fa riserva di comunicare, non appena perverranno, le relative modalità che saranno perfezionate con accordo tra il Ministero dell'Interno e Poste Italiane S.p.A.

Pertanto le istanze in argomento saranno ricevute con riserva e con l'avvertimento che dovranno essere regolarizzate nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 60 giorni dalla presentazione.

p. IL PREFETTO T.A.
IL VICE PREFETTO VICARIO
(Giordano)

alp/EG